

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1800)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BUCCINI, ROSSI DORIA, CATELLANI, CIPELLINI, STIRATI, SIGNORI e LICINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 OTTOBRE 1974

### Provvedimenti straordinari a favore della montagna

ONOREVOLI SENATORI. — Con il 31 dicembre 1974 vanno ad esaurirsi tutte le autorizzazioni di spesa previste dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante « nuove norme per lo sviluppo della montagna ».

Questa legge organica ha svolto, senza alcun dubbio, un ruolo davvero insostituibile a favore delle regioni di montagna, rendendo più incisive le azioni e le misure che si stanno appunto attuando attraverso l'opera delle Comunità montane, costituitesi in forza della legge medesima.

Pur nella riconosciuta esiguità dei finanziamenti previsti nella legge n. 1102, resta punto fermo la necessità di assicurare continuità ai finanziamenti stessi allo scopo precipuo di non vanificare gli sforzi che, in modo lodevole, le nuove realtà territoriali stanno sostenendo in questa prima difficile fase della loro realizzazione.

Pertanto, in attesa di veder concretizzato, al più presto, un finanziamento stabile a favore delle Comunità montane, con la necessaria somma da stanziare annualmente in apposito capitolo del bilancio di previsione dello Stato, si ravvisa l'opportunità di non

far mancare, almeno nei prossimi due anni (1975 e 1976), i fondi necessari a conservare l'operatività della legge n. 1102, rifinanziandone l'articolo 15.

In particolare il finanziamento globale di 80 miliardi di lire, in ragione di 40 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1974 e 1975, è destinato in gran parte (50 miliardi nel biennio) a sostenere le iniziative delle Comunità montane.

Peraltro, ragioni di opportunità pratica, suggeriscono di prevedere ancora autorizzazioni di spesa onde poter finanziare, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, il completamento di opere in corso, che richiedono appunto integrazioni di fondi sia per la loro aggiudicazione, atteso il divario sempre crescente fra i prezzi di progetto e quelli di mercato, sia per la loro completa definizione, considerate le pendenze relative alla revisione dei prezzi e gli oneri contrattuali di natura fiscale e contenziosa. In questo senso potranno essere salvaguardati gli aspetti tecnici e funzionali delle opere ed, in pari tempo, assicurati — sia pure in ambiti locali — opportuni livelli occupazionali.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

Per l'attuazione delle iniziative e degli interventi di cui alle leggi 25 luglio 1952, numero 991, e 3 dicembre 1971, n. 1102, è autorizzata la spesa complessiva di lire 80 miliardi da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 40 miliardi all'anno per ciascuno degli anni finanziari 1975 e 1976.

La spesa suddetta sarà così utilizzata:

a) lire 25 miliardi all'anno per la redazione ed attuazione dei piani di sviluppo delle Comunità montane previsti dall'articolo 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, da ripartire tra le Regioni secondo il disposto del sesto comma dello stesso articolo, nonchè per il pagamento degli interessi sui mutui di cui all'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, con un limite di impegno di lire 150 milioni per ciascun anno;

b) lire 10 miliardi all'anno per il finanziamento delle opere pubbliche di interesse nazionale ed interregionale, nonchè di quelle destinate alla sistemazione idrogeologica, alla conservazione del suolo ed alla protezione della natura di competenza degli organi statali a norma dell'articolo 4, lettere f), g) ed h) del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11;

c) lire 4 miliardi all'anno per il finanziamento delle opere in corso o di particolare urgenza, di cui all'articolo 5 n. 2 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, delle opere pubbliche di bonifica montana danneggiate, nonchè dei maggiori oneri conseguenti alle revisioni dei prezzi, alle gare in aumento, alle perizie suppletive per opere già eseguite od in corso di esecuzione;

d) lire 1 miliardo per la concessione di studi e ricerche di cui all'articolo 5 della

legge 25 luglio 1952, n. 991, nonchè per spese generali attinenti alla presente legge, ancorchè previste in altri capitoli di spesa corrente del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.